

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N. 18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 4) art. 1 comma 1 lom/mi



periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2017



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre
il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....



La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michèle Giacomino, 50 anni - dirigente

Luca Scarnavino, 46 anni - operaio

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Parola, 63 anni - fiorista

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avelle, 34 anni - segretaria

Enpa ringrazia per questo spazio.

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



Ente
Nazionale
Protezione
Animali

n. 398

MARZO
APRILE
2018

SOMMARIO

l'impegno

RIVISTA FONDATA
NEL 1974
DA VIGILI URBANI

PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



attualità

4

**Buche:
un problema
anche per
la città
di Milano**



codice della strada

8

**Punti della
patente
di guida:
cosa sono
e quando
vengono
persi**





SENTENZE

12

**Ordinanze comunali
e divieti di accesso
ai cani**



DISPOSIZIONI

14

**Sagre:
sulla 'scia' della
liberalizzazione**



SENTENZE

20

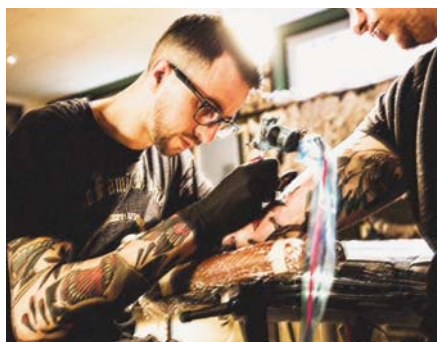
**Codice della Strada:
"La revisione
della patente di guida
non può esser disposta
unicamente sulla base
dell'accertata violazione
delle norme sulla
circolazione stradale"**



SENTENZE

24

**Operatori
di tatuaggi:
la professione
non è una
questione
di codici**



contratto

28

**Enti locali:
firmato
il contratto**



Buche: un problema anche per la città di Milano

Nel mese di marzo qualcuno si è accorto che l'endemico problema delle buche e delle voragini stradali, pericolosa causa d'incidenti e infortuni, non riguarda solo la città di Roma. Anche Milano sembrerebbe voler affiancare la Capitale in questo triste primato. C'è chi invoca l'intervento della Procura, ma intanto a farne le spese sono come sempre i cittadini sviliti dalle lunghe attese e dai poco incoraggianti esiti delle richieste di risarcimento danni

di Giovanni Aurea

N

Non possiamo negare che il freddo polare, unito alla pioggia, alla neve e al ghiaccio dello scorso febbraio, possa avere concorso all'annosa problematica. Tuttavia, le strade di Milano hanno ultimamente manifestato uno stato di crisi da vera emergenza. Lo stato delle carreggiate, sempre più simili a un 'gruviera', è causa di un crescente pericolosissimo rischio per gli utenti, in particolare per cicli e motocicli. Evidentemente il Comune in questi anni non ha adottato la necessaria, severa e sistematica

programmazione, limitandosi a riempire le buche con interventi di emergenza e pertanto approssimativi.

Per il Comune di Roma con il sindaco Raggi sotto la lente d'ingrandimento, la Procura ha addirittura aperto un fascicolo in relazione al pessimo stato dell'asfalto delle strade dell'Ente. L'indagine è arrivata dopo vari esposti presentati da associazioni dei consumatori, dichiaratisi pronti ad avviare cause risarcitorie. Cause che con molta probabilità arriveranno anche a Milano. Per affrontare la situazione, Marco Gra-





nelli, assessore alla Viabilità della città meneghina, ha annunciato un piano di emergenza - definito una 'terapia d'urto' -, oltre ai consueti interventi tampone, promettendo altresì un massiccio piano di riasfaltatura della città, considerato che annualmente gli interventi tampone sono più di mille l'anno.

Ostacoli nei risarcimenti

Purtroppo oltre al danno - ai veicoli o alla persona stessa causati da un incidente o da una caduta -, per il cittadino danneggiato quasi sempre si unisce la beffa: l'iter per ottenere il risarcimento ha, infatti, spesso le sembianze di un tunnel che sfocia in un nulla di fatto. Inoltre, il più delle volte il contenzioso comporta nuove spese da sostenere.

Il quotidiano *Libero*

l'anno scorso aveva registrato almeno 500 incidenti all'anno dovuti a voragini più o meno grandi. Di contro, i troppi cittadini costretti a scontrarsi con una burocrazia ostile, nonostante il Comune di Milano disponga di una copertura assicurativa che dovrebbe rispondere della responsabilità civile e patrimoniale per questo genere di sinistri.

Nella gran parte dei casi non adeguatamente supportato dal punto di vista legale, il cittadino, vittima di turno finisce inevitabilmente per desistere e quindi rinunciare al legittimo risarcimento dei danni subiti.

A tal proposito, si annovera un caso indecente denunciato dal quotidiano *Libero* l'anno scorso; un vero e proprio





calvario subito da un cittadino milanese per ottenere il risarcimento dal Comune di Milano. L'automobilista, che nel 2013 aveva danneggiato pesantemente la propria auto dopo essere finito in una voragine profonda oltre 1 metro

in via Pannonia, è stato sottoposto a lungaggini burocratiche assurde. Solo dopo una lunga battaglia legale con Palazzo Marino, il cittadino si è, infatti, visto riconoscere dal giudice il risarcimento del danno riportato dalla sua auto





di circa 2 mila euro (più spese processuali alle quali il Comune di Milano è stato condannato). Una sera di maggio del 2013, dopo essere finito nella buca con la propria auto con la conseguenza degli ingenti danni poco sopra menzionati, l'uomo aveva denunciato l'incidente all'Ufficio Assicurazioni del Comune di Milano, presentando poi la fattura per le riparazioni eseguite alla carrozzeria e alle parti meccaniche dell'auto. Il Comune, anziché provvedere al risarcimento o attivare l'assicurazione perché formulasse un'offerta risarcitoria, ha scaricato la responsabilità dell'incidente su A2A, che in quella zona, tre anni prima, aveva effettuato degli scavi per la rete del teleriscaldamento. Come spesso accade in Italia, A2A scaricava a sua volta la responsabilità sulla società appaltatrice dei lavori, Viridia Srl, che a sua volta negava ogni responsabilità. Visto lo scarica barile, durato ben tre anni, l'automobilista si rivolgeva all'Associazione ADPL e nello specifico all'assistenza dell'espertissimo avvocato Tatiana Benelli. Armata di tenacia e pazienza, l'Avv. Benelli ha chiamato in causa tutti e tre i soggetti: Comune, A2A e Viridia Srl. Il percorso, sviluppatosi in cinque udienze e tre anni di tempo, si è concluso nel 2016,

con l'intervento del Giudice di Pace di Milano che attribuiva la responsabilità dell'incidente al Comune in quanto ente proprietario della strada. Nel frattempo il conto per Palazzo Marino è lievitato notevolmente: dai 2.800 euro iniziali di danni richiesti, si è arrivati a 3.350 euro complessivi di spese legali rinfuse al cittadino.

Appare evidente che il cittadino danneggiato meriterebbe maggior rispetto. Adottare il gioco dello scarica barile è infimo perché confida nella rinuncia dei cittadini ingenui che spesso si affidano ad avvocati non all'altezza. ►►



Punti della patente di guida: cosa sono e quando vengono persi

Il Codice della Strada prevede 20 punti virtuali per ogni patente di guida rilasciata. Tale punteggio viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri (D.T.T.) ex Ministero dei Trasporti. Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ogni qual volta viene effettuata la comunicazione all'anagrafe sopra citata, per violazioni che prevedono decurtazione di punteggio

di Michele Bruno Albamonte

Cosa succede al momento dell'accertamento dell'infrazione



Il punteggio previsto per ciascuna violazione al C.d.S. è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida,

l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione dell'avvenuta decurtazione da parte del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

Neopatentati... occhio!

Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1° ottobre 2003, ogni violazione comporta la riduzione di punteggio in misura



doppia per i primi tre anni dal rilascio della patente (c.d. neopatentati).

Gli automobilisti che commettono più infrazioni in una sola volta possono perdere al massimo 15 punti, tranne nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

Attenzione...

E' importante sapere che in caso di mancata contestazione immediata dell'infrazione - i casi in cui, cioè, l'automobilista non viene fermato e il verbale viene notificato al proprietario del veicolo -, quest'ultimo è tenuto a comunicare,

entro 60 giorni dalla notifica, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. Se non effettua tale comunicazione, il proprietario del veicolo è soggetto a una ulteriore sanzione amministrativa pari a € 286,00; non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.

Come si recuperano i punti persi?

Per recuperare i punti persi ci sono diverse modalità:

- si possono riacquistare fino a 6 punti o fino a 9 per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E, frequentando obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento tenuti presso le autoscuole o da altri soggetti pubblici o privati autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri;

- se, invece, per due anni consecutivi dall'ultima violazione che ha comportato la perdita di punteggio non

si commettono altre infrazioni per le quali è prevista la decurtazione di punti, si riacquista automaticamente l'intero punteggio iniziale. Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accredito di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.





Cosa succede quando si esaurisce l'intero punteggio?

Nel caso di perdita di tutti i punti disponibili è disposta la revisione della patente di guida da parte dell'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente rispetto al luogo di residenza del titolare della patente. Ciò significa che quest'ultimo è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente. La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione entro i termini suddetti, la patente è sospesa e il titolare non può più circolare fino a quando non avrà superato le prove di esame con esito favorevole.

Il 'saldo' punti sulla patente

Digitando il numero 848 782 782 da un telefono di rete fissa, il titolare potrà conoscere il 'saldo' punti della patente semplicemente seguendo le istruzioni indicate nel messaggio vocale registrato dal Servizio Informazioni Patente a punti. Questo servizio ha il costo di una telefonata urbana ed è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Allo stesso modo è attivo anche un servizio di verifica del saldo dei punti online utilizzando il portale dell'Automobilista; basta registrarsi gratuitamente e seguire le istruzioni presenti sull'home page del portale (www.il-portaledellautomobilista.it/). ►►





dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014



Ordinanze comunali e divieti di accesso ai cani

Il TAR della Liguria (Genova, Sezione II) ha rigettato il ricorso notificato dalle associazioni Earth e OIPA Italia Onlus, per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento emesso dal Servizio Demanio marittimo del Comune di Sestri Levante (ordinanza n. 21 del 29 aprile 2013) che durante la stagione balneare vieta di condurre sugli arenili, seppur con le dovute eccezioni, cani o altri animali anche se muniti di museruola e guinzaglio. Spetta, infatti, ai comuni individuare "aree debitamente attrezzate, da destinare agli animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative" (art. n. 4 lett. i) della L.R. n. 23/2000)

A cura di
Infocds

FATTO e DIRITTO

C

Con ricorso notificato in data 14 giugno 2013 le associazioni Earth e OIPA Italia Onlus hanno impugnato l'art. n. 4, lett. i), dell'ordi-

nanza n. 21 emessa dal dirigente del Servizio Demanio marittimo del Comune di Sestri Levante in data 29 aprile 2013 che vieta, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani impiegati nel



servizio di salvataggio o di vigilanza, condotti da personale specializzato. A sostegno del gravame le associazioni hanno dedotto: - violazione dell'art. n. 4 lett. i) L.R. n. 23 del 22 marzo 2000, eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità; - Violazione artt. nn. 13 e 16 della Costituzione.

1. Il Comune di Sestri Levante non si è costituito in giudizio. Con ordinanza 18 luglio 2013, n. 284, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Il ricorso è infondato, per le motivazioni che seguono.

1. Ai sensi dell'art. n. 4 lett. i) della L.R. n. 23/2000, "I comuni [...] i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative". L'obbligo dei comuni di individuare durante la stagione balneare 'aree debitamente attrezzate' ove poter accedere con i cani non comprende anche l'ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l'arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche. Né appare sufficiente, in un'ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l'imposizione dell'obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che - come è noto - durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi. Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili.



2. Gli artt. nn. 13 e 16 Cost. riguardano libertà 'personali', e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione. ►►

P. Q. M.

Il TAR per la Liguria (Genova, Sezione II) - nella Camera di Consiglio del giorno 24 gennaio scorso presieduta dai magistrati Roberto Pupilella, presidente; Luca Morbelli, consigliere e Angelo Vitali, consigliere ed estensore -, nel pronunciarsi in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe lo rigetta, indica il non luogo a procedere per le spese di giudizio per la contumacia del Comune e ordina l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.





A cura di
**Domenico
Giannetta**

Sagre: sulla 'scia' della liberalizzazione

L'Italia è la Patria delle sagre e delle feste; non c'è paese, frazione o incrocio di vie che almeno una volta all'anno non organizzi la propria sagra o comunque non festeggi qualcosa. In alcuni casi si tratta di eventi ben organizzati, in grado di offrire ristorazione unita a momenti di ritrovo con banchetti, per la salvaguardia e la pubblicizzazione delle tipicità locali nell'ottica di quello che oggi definiamo marketing territoriale. Gli italiani disertano teatri e incontri culturali, ma sembrano apprezzare questi eventi d'aggregazione, sui quali è ricaduta anche l'attenzione del legislatore intervenuto per incentivare tali attività non in assenza di alcuni paradossi

Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ('Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo'), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 27, in vigore dal 10 febbraio 2012, porta con sé molte novità a partire da quella proposta dall'art. n. 41 "Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande": l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo n. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo n. 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010".

Si tratta di una semplificazione che incide fortemente sulla sicurezza alimentare, ossia la possibilità di garantire in condizioni igieniche ottimali acqua e alimenti per soddisfare il fabbisogno energetico di cui l'organismo necessita per la sopravvivenza. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione tempo-

anea di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni religiose e culturali o eventi locali straordinari non è più necessaria l'autorizzazione del Comune, ma è sufficiente presentare la segnalazione certificata di inizio attività priva di asseverate dichiarazioni ai sensi dell'articolo n. 19 della Legge n. 241/1990.

Si precisa poi, al fine di consentire il più ampio esercizio di tale attività, che la stessa potrà essere esercitata





anche in mancanza dei requisiti richiesti dall'art. n. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 che testualmente recita: 'Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali'.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro





che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575 del 31 maggio 1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma n. 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma n. 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è

stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non interven-gano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma n. 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo n. 2, comma n. 3, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 252 del 3 giugno 1998.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra



scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Sono abrogati i commi nn. 2, 4 e 5 dell'art. n. 5 del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, e l'art. n. 2 della Legge n. 287 25 agosto 1991.

Sembra assurdo ma è proprio vero: si è proceduto da un lato alla semplificazione delle sagre con la segnalazione certificata di inizio attività e dall'altro all'ampliamento della platea dei soggetti legittimati a farlo, includendovi anche i delinquenti abituali, per professione o per tendenza, e i rei di frode alimentari. La domanda nasce spontanea: come sarà presa tale norma, se non modificata in sede di conversione del Decreto Legge, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni dei consumatori e soprattutto dai tanti ristoratori che sono invece soggetti al possesso dei requisiti di cui gli organizzatori delle sagre sono esentati? Ai posteri l'ardua sentenza.

Si evidenzia poi che già per le sagre, fiere o altre manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico non è richiesto il possesso del

corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande (comma n. 14 art. n. 92 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 'Legge finanziaria 2001': "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo n. 14 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni, e agli articoli nn. 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico").

Per la parte sanitaria occorre presentare al Comune per il successivo inoltro all'Azienda Sanitaria Locale, il Modulo per la notifica all'Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell'art. n. 6 del Regolamento CE n. 852/2004. Permane l'obbligo di corresponsione dei diritti SIAE e di assolvimento (se dovuti) dei contributi ENPALS in presenza di gruppi deputati all'intrattenimento musicale o in caso di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione di musica. Le attività che si sviluppano a margine dei suddetti eventi e manifestazioni, quali

quelle commerciali in forma ambulante, non godono di alcuna agevolazione. Numerose sono le agevolazioni previste dalla normativa vigente per le associazioni o comitati, sia in tema d'istituzione, tenuta-conservazione della documentazione sociale e fiscale, sia per quanto concerne l'assoggettamento alle imposte ai fini dell'IVA e delle Imposte sui redditi del ricavato delle predette attività che in ogni caso debbono avere carattere di occasionalità e marginalità.

Tali agevolazioni in materia di Imposte sui redditi sono da ricondurre all'art. n. 143 (comma n. 3 - lettera 'a.') del TUIR ('Esclusione dal reddito imponibile') all'art. n. 2 (comma n. 1 lettera 'hh.') del DPR n. 696 in data 21 dicembre 1996 ('Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi') nonché alle disposizioni dettate dall'art. n. 8 (comma n. 2) della Legge sul volontariato n. 266/1991. Infine, la Legge n. 296 in data 27 dicembre 2006 ('Legge Finanziaria 2007') al comma n. 185 ha statuito che le associazioni che operano o partecipano a manifestazioni d'interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR n. 600/1973.

Inoltre, le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle medesime associazioni hanno carattere di liberalità ai fini delle imposte sui redditi. Tutte le attività che non rispettano i suddetti requisiti

sono assoggettate all'IVA e quindi alla certificazione dei corrispettivi riscossi, alle imposte sui redditi conseguiti e alle norme in materia previdenziale e assistenziale per l'assunzione del personale impiegato nell'attività eccetera.

Di particolare rilievo, in tema di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le disposizioni di dettaglio di recente emanate dal Ministero dello Sviluppo Eco-



nomico in attuazione del rinvio normativo di cui alla Legge n. 88 in data 07 luglio 2009 (art. n. 23). Nel caso specifico, la Risoluzione n. 69837 in data 30 luglio 2009 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore e Normativa tecnica, ha inteso fornire un'interpretazione che - per quanto riguarda la possibilità di somministrare temporaneamente bevande alcoliche nelle fiere, nelle sagre e in ogni altra occasione in cui si promuovono produzione e/o commercio di prodotti tipici locali (laddove tale possibilità non sia esclusa da Legge statale e sia invece espressamente prevista da Legge regionale) -, nulla sia stato innovato dalla norma di cui alla Legge n. 88 in data 7 luglio 2009 (art. n. 23). Pertanto, in presenza di regolare autorizzazione rilasciata anche ai sensi dall'art. n. 86 del TULPS, il divieto posto al secondo comma del nuovo art. n. 14/bis della Legge n. 125, infatti, non può riferirsi anche a esercizi (sebbene posti su aree pubbliche) provvisti della licenza (anche se temporanea).

Quale ulteriore incombenza amministrativa il Decreto Legge n. 185 in data 20 novembre 2008 (art. n. 30), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, ha introdotto il cosiddetto modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Sono pertanto tenuti alla presentazione del modello di comunicazione tutti gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de-commercializzazione previste dagli artt. n.148 del TUIR e n. 4 (quarto comma - secondo periodo e sesto comma) del DPR n. 633/1972. Non sono tenuti alla presentazione del modello le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. n. 6 della Legge n.

266 dell'11 agosto 1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze del 25 maggio 1995. Sono parimenti esonerate dalla presentazione del modello le associazioni pro-loco che optano per l'applicazione delle norme di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che non svolgono attività commerciali.

Gli organizzatori dovranno garantire il rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, avente come oggetto: 'Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche'; in particolare dovranno essere protetti gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo eccetera.

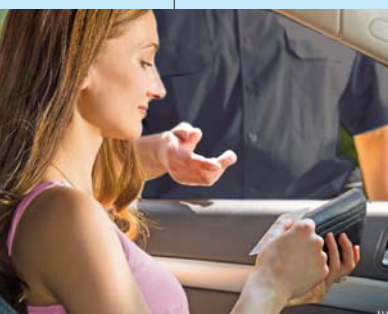
I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 'Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari' e Decreto Legislativo n. 114 dell' febbraio 2006 'Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari'.

Per la somministrazione dei pasti si dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell'Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto 'Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione', con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.

I dolci e prodotti offerti dalle massaie del posto dovranno essere catalogati e numerati secondo il nome della persona che li ha prodotti e muniti dell'indicazione degli ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Per il commercio e la somministrazione dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'industria alimentare', come definita dall'art. n. 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo (HACCP) nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo. ►►



Codice della Strada: “La revisione della patente di guida non può esser disposta unicamente sulla base dell’accertata violazione delle norme sulla circolazione stradale”



Il TAR della Campania (Napoli, Sezione V), ha ritenuto illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione civile disponeva, ai sensi dell’art. n. 128 del C.d.S., la revisione della patente di guida mediante un nuovo esame di idoneità tecnica nei confronti del soggetto ricorrente. Tale decisione veniva motivata con esclusivo riferimento al fatto che l’interessato, alla guida della propria autovettura, avesse omesso di concedere la precedenza a un altro mezzo proveniente dall’opposta corsia di marcia - anch’esso oggetto di verbale di contravvenzione per eccesso di velocità -, senza indicare alcun ulteriore elemento che, in relazione alla situazione dei luoghi, alle condizioni della circolazione e a ogni altra prescrizione impartita, “potesse assurgere a fatto indiziante del ‘deficit’ di idoneità alla guida”. Per i giudici, il mero richiamo all’infrazione stradale commessa, anche senza considerare l’episodicità della stessa e la responsabilità a carico del conducente, non è di per sé sufficiente alla revisione della patente di guida, in quanto “non esime l’Amministrazione dall’esternare le ragioni che hanno dato luogo al sorgere dei dubbi sulla persistenza dei necessari requisiti psico-fisici” (TAR Veneto, III, 10 aprile 2015, n. 390)

A cura di
Infocds

FATTO e DIRITTO



1. Con l'atto notificato il 17 giugno 2011 (depositato il successivo 28), il ricorrente XX agisce per l'annullamento del decreto di n. 56 DG/4 del 17 maggio 2011, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale del Centro Sud - Ufficio Motorizzazione Civile di Benevento, con il quale veniva respinto il ricorso gerarchico, avverso il provvedimento di revisione della patente; - e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso il provvedimento di revisione della patente di guida n. 2579 del 9 aprile 2009, emesso dallo stesso Ufficio e, per quanto di ragione, l'indicato verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.

2. Con ordinanza n. 01229/2011 pubblicata il 14 luglio 2011, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare escludendo "l'esistenza di un danno grave e irreparabile suscettibile di derivare dall'esecuzione del provvedimento impugnato;".

3. Con successiva ordinanza n. 04580/2017 pubblicata il 29 settembre 2017, la Sezione ha disposto "di acquisire agli atti del processo: - copia del rapporto n. 44/2009 del 17 febbraio 2009 del



della Polizia municipale di Benevento; - copia della sentenza del giudice di Pace di Benevento n. 390/10 pronunciata in data 5 febbraio 2010; - copia degli accertamenti eseguiti dal Comando della Polizia municipale di Benevento; - copia di ogni altro atto utile ai fini del decidere". Viene, inoltre, rappresentato "che riguardo a quanto disposto dall'articolo n. 73, comma n. 3, del c.p.a., sussistono possibili dubbi in esito alla giurisdizione dell'adito Tribunale amministrativo in relazione al richiesto annullamento del 'Verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada';".

4. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato, il 28 novembre 2017, la documentazione.

5. Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il ricorso è stato chiamato e, a seguito di rituale verbalizzazione, è stato introdotto per la decisione.

6. Il collegio ha dovuto innanzitutto prender atto della rinuncia, espressa dal ricorrente e assunta a verbale,





in esito all'impugnativa del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada; di conseguenza la domanda risulta volta unicamente al richiesto annullamento dei provvedimenti comunque interessanti la revisione della patente di guida.

7. Il ricorrente, nel lamentare l'eccesso di potere per carenza di motivazione, sviamento, carenza di istruttoria, violazione dell'articolo n. 128 D. lgs. N. 285/1992 in relazione agli articoli nn. 3 e 21 - octies della legge n. 241 del 1990, ha argomentato che sarebbe stata immotivatamente disattesa la descrizione della dinamica dell'incidente e non correttamente considerata la circostanza per la quale sarebbe stato elevato verbale di contravvenzione, per eccesso di velocità, anche a carico dell'altro conducente; il che avrebbe dovuto insinuare dubbi sulla possibilità di ascrivere la responsabilità solo al ricorrente quindi, indurre a una più approfondita istruttoria e valutazione della vicenda anche alla stregua del pacifico principio per il quale, in ogni caso, l'unicità dell'evento non può comportare la revisione del titolo che pertanto sarebbe stata disposta automaticamente in dipendenza dell'accertata violazione alle norme del codice della strada.

8. Secondo condivisibile giurisprudenza, il provvedimento di cui all'articolo n. 128 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 presuppone l'esistenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici - psichici prescritti o della sua idoneità tecnica. La misura non costituisce una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma è funzionale rispetto alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale (Consiglio di Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1669). La revisione della patente di guida può quindi

legittimamente basarsi su qualunque episodio dal quale emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psico - fisica o tecnica (TAR Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 387); non rilevano poi l'addebitabilità dell'incidente all'interessato e/o possibili profili di colpa riferibili ad altri soggetti coinvolti. Sempre secondo la giurisprudenza nelle ipotesi in cui il 'dubbio' sulla permanenza dei requisiti non sia connesso a una violazione di norme sulla circolazione stradale: [a] "L'Amministrazione che dispone la revisione della patente non può ... ragionevolmente prescindere da un'autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza del 'dubbio' predetto (Consiglio di Stato, IV, 2 settembre 2011 n. 4962); [b] "In tal senso, il 'dubbio' dell'Amministrazione sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o dell'idoneità tecnica deve essere costituito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze dei fatti medesimi, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. n. 128 deve - per l'appunto - riflettere il riscontro e l'esplorazione di 'fatti determinati', presupposto per l'enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette i fatti stessi, in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida" (Consiglio di Stato, VI, 25 maggio 2010 n. 3276; IV, 2 settembre 2011 n. 4962).

9. Ciò premesso dall'acquisita 'Relazione di incidente stradale' redatta dalla Polizia locale del Comune di Benevento si ricava che il ricorrente "[...] il giorno 17

febbraio 2009 alla guida di un autocarro in una intersezione non rispettava il segnale di stop ivi esistente e collideva con altro veicolo”; - Il conducente dell’altra autovettura “Circolava [...] a velocità non commisurata alle caratteristiche della strada”.

10. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce dell’altrettanto e condiviso orientamento per il quale la revisione della patente di guida non può esser disposta unicamente sulla base dell’accertata violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ed, infatti, si è affermato che: - “E’ illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dei Trasporti ha disposto nei confronti di un automobilista la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. n. 128 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), motivato con un mero richiamo a una violazione degli obblighi di regolazione della velocità del veicolo, senza indicare alcun ulteriore elemento che, in relazione alla situazione dei luoghi, alle condizioni della circolazione, ad ogni altra prescrizione impartita, possa assurgere a fatto indiziante del ‘deficit’ di idoneità alla guida” (Consiglio di Stato, VI, 9 aprile 2009, n. 2189); - “E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione civile ha disposto, nei confronti di un soggetto, ai sensi dell’art. n. 128 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’interessato, alla guida della propria autovettura, ha omesso di concedere la precedenza ad un motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia, nel caso in cui sia stata omessa la indicazione delle ragioni alla stregua delle quali tale evento, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implichi altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato” (TAR Emilia Romagna, Bologna, 9 novembre 2015, n. 977); - “E’ illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei confronti di un soggetto la revisione della patente di guida, ex art. n.128 del Codice della Strada, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che, alla guida di un’autovettura, su strada urbana, l’interessato aveva impegnato un’intersezione senza dare la precedenza ad un ciclomotore, nonostante l’obbligo impostogli dall’apposito segnale. In tal caso, infatti, il mero richiamo all’infrazione stradale commessa, anche senza considerare l’episdicità della stessa e la responsabilità a carico del conducente, non è di per sé sufficiente, in quanto non esime l’Amministrazione dall’esternare le ragioni che hanno dato luogo al sorgere dei dubbi sulla persistenza dei necessari requisiti psico-fisici.” (TAR Veneto, III, 10 aprile 2015 n. 390).



vedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto nei confronti di un soggetto la revisione della patente di guida, ex art. n.128 del Codice della Strada, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che, alla guida di un’autovettura, su strada urbana, l’interessato aveva impegnato un’intersezione senza dare la precedenza ad un ciclomotore, nonostante l’obbligo impostogli dall’apposito segnale. In tal caso, infatti, il mero richiamo all’infrazione stradale commessa, anche senza considerare l’episdicità della stessa e la responsabilità a carico del conducente, non è di per sé sufficiente, in quanto non esime l’Amministrazione dall’esternare le ragioni che hanno dato luogo al sorgere dei dubbi sulla persistenza dei necessari requisiti psico-fisici.” (TAR Veneto, III, 10 aprile 2015 n. 390).

11. In definitiva il ricorso va accolto e i provvedimenti che si fondano, come visto, unicamente sulla rilevata infrazione, vanno annullati, mentre le spese seguono la soccombenza secondo l’ammontare di cui in dispositivo. ►►

P. Q. M.

Il TAR della Campania (Napoli, Sezione V) - nella Camera di Consiglio del 25 gennaio scorso presieduta dai magistrati Santino Scudeller, presidente ed estensore; Pierluigi Russo, consigliere e Paolo Marotta, consigliere - nel pronunciarsi in via definitiva sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie, annulla i provvedimenti impugnati, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.



Operatori di tatuaggi: la professione non è una questione di codici

Con la sentenza n. 4 del 2 gennaio 2018, il TAR delle Marche ha giudicato legittima, in quanto rispettosa del principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, una deliberazione con cui, sostanzialmente, la Giunta regionale equiparava l'attività relativa al profilo professionale di operatore di tatuaggi a quella di estetisti, acconciatori, barbieri, parrucchieri [...], a prescindere dall'imposizione di misure preventive e obblighi, del tutto proporzionati e coerenti con l'attività di tatuatore, non previsti per le attività messe a confronto

A cura di
Infocds

A Acquisire il consenso informato del cliente previa consegna di adeguata documentazione sui rischi connessi alla procedura; fruire di precise procedure per l'esposizione e l'acquisizione del consenso informato; utilizzare precisa modulistica per l'acquisizione del consenso; illustrare al cliente il tipo di operazione da eseguirsi, gli strumenti da utilizzare, le precauzioni da osservare; verificare l'assenza di condizioni fisiche che non consentano l'esecuzione dell'intervento di tatuaggi: sono tutte misure precauzionali e obblighi del tutto proporzionati e coerenti con l'attività di tatuatore, al di là del fatto che non siano previsti anche per altri professionisti nell'ambito dei servizi per la cura della persona, come ribadito dai giudici del TAR della Marche che hanno respinto di un'Associazione di categoria.

FATTO e DIRITTO

1. L'Associazione ricorrente ha impugnato la delibera n. 755 del 18 luglio della Giunta Regionale avente a



oggetto l'Approvazione del Profilo professionale e dei relativi standard formativi'. La Regione Marche si è costituita per resistere al ricorso.

2. Con il primo e articolato motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per errata qualificazione dell'attività in oggetto attraverso il Codice ATECO 2007 e il Codice internazionale ISCO 2008 n. 5142 (quest'ultimo avrebbe invece dovuto essere il n. 3435), perché il tatuatore non è mestiere assimilabile a quello svolto da estetisti, parrucchieri, barbieri e truccatori.

2.1 Entrambi i profili sono infondati.

2.2 Riguardo al Codice ATECO, va osservato che l'attività in oggetto è stata classificata attraverso un proprio Codice (96.09.02), diverso da quello delle altre attività che



si ritiene essere state illegittimamente assimilate, ovvero: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (Cod. 96.02.01); Servizi degli istituti di bellezza (Cod. 96.02.02); Servizi di manicure e pedicure (Cod. 96.02.03); Servizi di centri per il benessere fisico (inclusi gli stabilimenti termali) (Cod. 96.04.10).

Non s'intravede pertanto quale pregiudizio possa derivare alla ricorrente (e agli operatori che essa rappresenta) dall'indicazione, contenuta nell'Allegato A alla delibera impugnata, che considera tutti i profili sopraindicati semplicemente 'Collegati - Collegabili'.

2.3 Riguardo al Codice ISCO, deve invece osservarsi che il n. 3435, di cui alla scheda all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente, ha per oggetto 'Esecutore di tatuaggi', ovvero solo una parte delle attività che contraddistinguono il profilo professionale definito dalla Regione (che include anche dermopigmentazione e piercing).

Sarebbe stato quindi onere



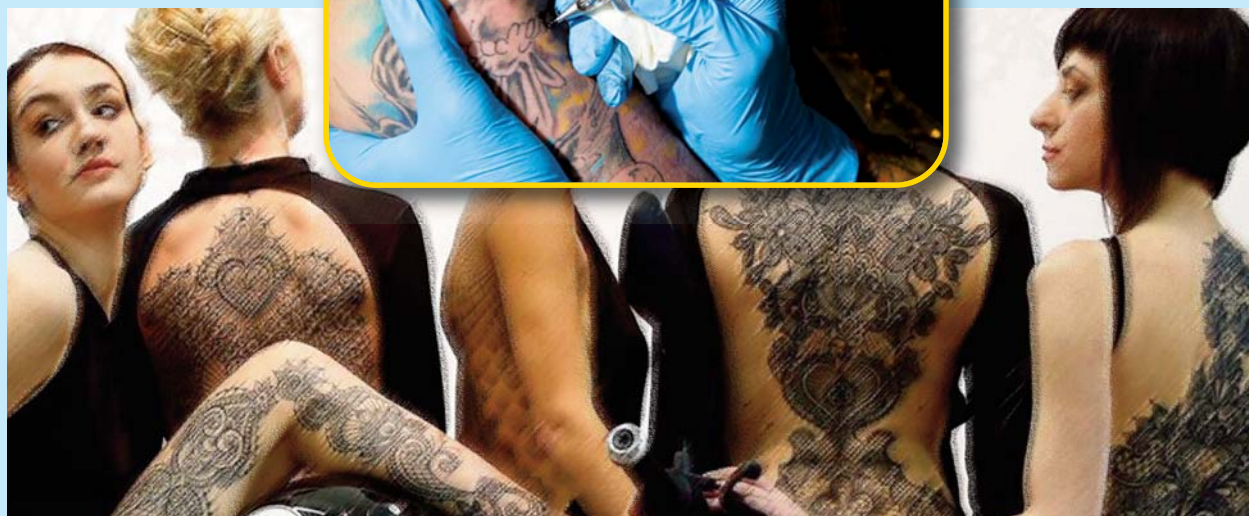


dell'Associazione fornire elementi tecnici più precisi per ritenere che il Codice n. 3435 risulti più attinente rispetto al Codice individuato dall'amministrazione (n. 5142).

3. Le considerazioni che precedono escludono anche la fondatezza dell'ulteriore motivo di gravame con cui si contesta la pretesa equiparazione tra l'attività in oggetto con quelle di estetista, acconciatore, barbiere, parrucchiere ecc., poiché, a giudizio di parte ricorrente, la

prima si caratterizzerebbe per l'imposizione di alcune misure preventive (poco sopra citate) non previste invece per le altre attività. Al riguardo i giudici rilevano che si tratta di misure precauzionali ed obblighi del tutto proporzionate e coerenti con l'attività in oggetto, in ordine ai quali non viene dedotto alcun profilo di illegittimità per palese irragionevolezza.

Del resto il Collegio non intravede ragioni ostative affinché debba considerarsi irragionevole chiedere il con-



senso del cliente e spiegare a esso eventuali rischi per la salute che possano derivare dagli interventi richiesti. Peraltro è proprio la stessa ricorrente a sostenere che il tatuatore è tenuto a possedere conoscenze tecniche e scientifiche nel campo medico; deduzione con cui si cita ad esempio l'applicazione 'di piercing al lobo ovvero al padiglione auricolare' (cfr. pag. n. 5 memoria depositata in data 20 ottobre 2017).

4. Con il terzo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere riguardo ai criteri stabiliti per la formazione e la qualificazione professionale degli operatori di tatuaggi e piercing. In particolare viene lamentata:

- l'illegittima agevolazione del percorso di qualificazione professionale per svolgere l'attività di tatuatore in favore di chi già possiede la qualifica di estetista, trattandosi di attività professionale che richiede minori conoscenze scientifiche (lett. a);
- l'omessa previsione di criteri di equipollenza o metodi di applicazione dei crediti formativi acquisiti attraverso corsi eseguiti in altre regioni (lett. b).

4.1 Riguardo al secondo profilo di doglianza, il Collegio prende atto, come emerge dalle memorie conclusive delle parti depositate in vista dell'udienza di merito, che la delibera di Giunta Regionale n. 1618 del 27 dicembre 2016 ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della corrispondente censura, avendo ridefinito percorsi professionali per i soggetti che hanno già esercitato l'attività di tatuaggi e piercing, ovvero hanno frequentato corsi istituiti o riconosciuti da soggetti pubblici in altre regioni.

4.2 Con la memoria depositata in data 20 ottobre 2017, la parte ricorrente insiste invece sulla trattazione del primo profilo, ovvero la pretesa illegittima riduzione di durata dei corsi di qualificazione professionale per gli esercenti l'attività di estetista.

Per il Collegio la doglianza va disattesa. Al riguardo i giudici osservano che i criteri fissati dalla delibera oggetto di gravame non stabiliscono che l'estetista possa automaticamente qualificarsi come tatuatore, poiché è comunque contemplato un percorso formativo con rilascio di un attestato di qualifica professionale, ancorché detto percorso abbia durata inferiore rispetto a quello previsto per i soggetti senza qualificazioni di settore. Dagli atti di parte ricorrente non emerge tuttavia alcun elemento tecnico che induca a ritenere che le pretese carenze professionali dell'estetista (denunciate essenzialmente sotto il profilo medico), possano essere colmate solo ed esclusivamente attraverso un percorso formativo di durata maggiore rispetto a quelli stabiliti. La censura sarebbe, pertanto, stata dedotta



in modo assolutamente generico e dubitativo.

In conclusione, i giudici rilevano che i corsi per le persone in attività o che hanno esercitato l'attività (cfr. delibera impugnata e delibera di Giunta Regionale n. 1618/2016) sono stabiliti di durata inferiore (90 ore) rispetto a quelli previsti per chi possiede la qualificazione di estetista ovvero di operatore alle cure estetiche (variabili tra 100, 150, 300 e 450 ore a seconda delle circostanze), disciplinando così trattamenti non del tutto equiparati come invece deduce parte ricorrente. ►►

P. Q. M.

Lo scorso 22 novembre 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (presieduto dai magistrati Maddalena Filippi, presidente; Gianluca Morri, consigliere ed estensore e Tommaso Capitanio, consigliere), riunitosi in Camera di Consiglio ad Ancona, ha respinto il ricorso in epigrafe e disposto la compensazione delle spese di giudizio considerata la particolarità e per certi versi, complessità della vicenda. La sentenza è stata eseguita dall'Autorità amministrativa e depositata presso la Segreteria del Tribunale incaricata di dare comunicazione alle parti.

Enti locali: firmato il contratto



Dopo un'attesa lunga 8 anni, nella notte del 21 febbraio è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto nazionale per gli Enti Locali. Nell'articolo il riepilogo dell'accordo dal punto di vista economico; nel prossimo numero saranno, invece, affrontati gli aspetti giuridici

di Giovanni Aurea

L

La sottoscrizione del contratto da parte dei sindacati CGIL, CISL, UIL, CSA prevede un 'misero' incremento che va dai € 52,00 a € 69,80 mensili lordi per dipendenti diversi dalla categoria D, con aumenti da € 67,00 a € 90,00 per chi rientra in questa categoria.



Categorie	Arretrati	Arretrati	Arretrati	Incremento mensile	Arretrati
Economiche	Arretrati tot. dal 2010 al 2015	2016	2017	da marzo 2018	al 31/3/2018
D6	212,52	135,20	408,20	90,30	1.026,82
D5	198,84	126,10	382,20	84,50	960,64
D4	190,32	120,90	365,30	80,90	919,22
D3	182,52	115,70	349,70	77,60	880,72
D2	166,56	105,30	319,80	70,80	804,06
D1	158,76	100,10	304,20	67,50	765,56
C5	164,28	104,00	315,90	69,80	793,58
C4	158,40	100,10	304,20	67,30	764,60
C3	153,60	97,50	295,10	65,30	742,10
C2	149,40	94,90	287,30	63,50	722,10
C1	145,92	92,30	279,50	62,00	703,72
B7	149,04	94,90	286,00	63,40	720,14
B6	143,52	91,00	275,60	61,00	693,12
B5	141,12	89,70	270,40	60,00	681,22
B4	138,72	88,40	266,50	59,00	670,62
B3	136,68	87,10	262,60	58,10	660,68
B2	131,52	83,20	252,20	55,90	634,62
B1	129,36	81,90	248,30	55,00	624,56

Per quanto riguarda gli arretrati, si segnala una vera e propria 'rapina': anziché il dovuto saldo relativo all'anticipo contrattuale previsto dalla legge (art. n. 47 bis decreto legislativo n. 165/2001), è stata 'elemosinata' soltanto una cifra ridicola -164,00 € -, per l'intero periodo che va dal 2010 al 2015. Tutto ciò nonostante la Sentenza della Corte Costituzionale nel 2015 avesse sancito l'illegittimità del blocco del Contratto.

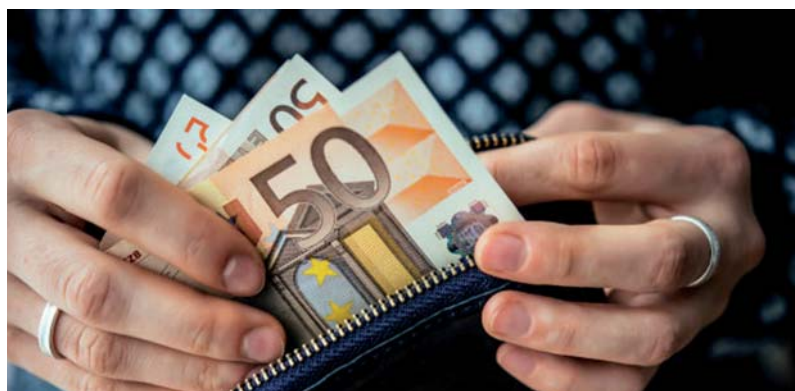
Miseri anche gli arretrati per gli anni 2016 e 2017: appena una somma una tantum che va dai 350,00€ ai 450,00 € circa.

Per l'inadempienza di cui sopra, attuata con il beneplacito dei sindacati firmatari, lo studio legale dell'Associazione ADPL ha messo in mora il Comune di Milano. La somma sottratta a tutti i 3.200.000 dipendenti pubblici è spropositata: si aggira, infatti, a 22.500.000.000 di € circa, vale a dire 7.000/8.000 € pro capite, oltre al danno per la perdita del potere d'acquisto. A essere cal-

peato è l'art. n. 36 della Costituzione (Diritto a una retribuzione dignitosa).

I sindacati firmatari - CGIL, CISL, UIL, CSA - stanno osannando l'ipotesi di contratto, sviando naturalmente sui perché della rinuncia ai benefici di una norma di legge che avrebbe dovuto sopperire la lunga attesa del rinnovo contrattuale. Benefici e norma di legge che pare siano stati dimenticati.

Estratto dall'art. n. 47 bis Decreto legislativo n. 165/2001





Si rammenta che in data 27 ottobre 2009 entrava in vigore il Decreto legislativo n. 150/2009 - 'Cosiddetta Legge Brunetta', tuttora in vigore. Tale Decreto all'articolo n. 59, comma n. 2, introduceva l'articolo n. 47 bis in base al quale: "In ogni caso, a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza

del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato ... (omissis) ... , è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale".

Dalle tasche dei lavoratori sono stati sottratti vigliaccamente almeno 22 miliardi di euro, con il beneplacito dei sindacati firmatari, purtroppo, che non possono pretendere di non essere biasimati. **Non resta che tentare di recuperare il maltolto, sfruttando, ad esempio, l'opportunità di affidarsi all'Ufficio Legale messo a disposizione dall'Associazione ADPL per supportare chiunque voglia respingere al mittente l'ingiusta sottrazione e recuperare il 'bottino' sottratto. Per partecipare alla causa sarà sufficiente un contributo di euro 20,00.** ►►



**ALLE ELEZIONI RSU VOTA
AUREA**

Aurea Giovanni
Sovrintendente della Polizia
Locale di Milano

Per informazioni: Assodirittiprotezione@gmail.com
www.assodirittiprotezione.flazio.com

AVVISO

PER TUTTI I NOSTRI ABBONATI

- SE NON RICEVI LA RIVISTA
- SE HAI CAMBIATO INDIRIZZO
- SE LA RAGIONE SOCIALE O L'INDIRIZZO SONO ERRATI O INCOMPLETI

TELEFONA

al 02.895 116 16 - 02.895 148 69

**CI AIUTERAI AD ELIMINARE
EVENTUALI DISGUIDI**

periodico di informazione e consulenza
l'impegno
fondato nel 1974 da Vigili Urbani

**RIVISTA FONDATA
DA VIGILI URBANI**



1974 - 2018

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIII n. 398

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:

Via Carducci, 12 - 20123 Milano

Sede Amministr. e Redazione

Via Palmieri, 47 - 20141 Milano

Tel. 02 89511616 - 02 89514869

Stampa

Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00

Benemerito da € 70,00 in su

Una copia € 8,00

Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano

Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

L'Editore garantisce la massima riservatezza
dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità
di richiederne gratuitamente la rettifica o
la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico
dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare
la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento
(Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.

Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori

Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni





NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno:
dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto
sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il
mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL

